



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23072

Data: 04/01/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 29/12/2023 relativo all'incontro (23127) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Pinerolo - Pinerolo (TO) il 27/12/2023 tra Storm Pinerolo U19 (540) e Juniorteams U19 (033).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Cammarata Fabio** (n. tessera 75504) per violazione dell'art.21.1 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Esposito Samuele** (n. tessera 607957) della società Ice Pole Pinerolo A.S.D. 540 per violazione dell'art.21.1 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

Cammarata Fabio (n. tessera 75504)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 58.44 il giocatore n. 4 della squadra Storm Pinerolo, CAMMARATA Fabio, ignorando deliberatamente la direttiva impartitagli dagli arbitri di restare in panchina in quanto era in corso sul campo di gara una rissa, scavalcava la panca dei giocatori ed avvicinandosi al capo arbitri urlava la seguente frase: "è colpa tua se è finita così!".

Ai sensi dell'articolo 46.8 veniva così punito con una penalità maggiore (10 minuti).

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene di contenere l'infliggenda sanzione della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata da scontarsi in Campionato.

Esposito Samuele (n. tessera 607957)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 58.44, il giocatore n. 88 della squadra Storm Pinerolo, ESPOSITO Samuele, ignorando deliberatamente la direttiva impartitagli dagli arbitri di restare in panchina in quanto era in corso sul campo di gara una rissa, scalcava la panca dei giocatori ed avvicinandosi al capo arbitri urlava la seguente frase: "è colpa tua se è finita così!".

Ai sensi dell'articolo 46.8 veniva così punito con una penalità maggiore (10 minuti).

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene di contenere l'infliggenda sanzione della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata da scontarsi in Campionato.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Ice Pole Pinerolo A.S.D. (540).



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2023-2024**

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi